



FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO

Procedimento 0006/Fipm/2017

Ordinanza n. 2/2017

TRIBUNALE FEDERALE

Federazione Italiana Pentathlon Moderno

Il Tribunale federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, composto dai
Sig.ri

Giorgio Leccisi, Presidente

Scilla Malagoli, Componente

Federico Freni, Componente

riunitosi per conoscere e decidere sull'istanza proposta dal prof. Valter Magini di
revoca dell'Ordinanza del 16 ottobre 2017 con la quale il Tribunale ha nominato un
curatore speciale, udito l'istante per mezzo del suo difensore, all'esito di Camera di
Consiglio, come da relativi verbali, emette la seguente

Decisione

1. Con ricorso del 3 luglio 2017, n. 6/Fipm/2017, il sig. Camillo Franchi Scarselli e il
sig. Bernardino Petrucci, rispettivamente nella qualità di candidato Presidente e
candidato Consigliere, hanno impugnato dinanzi al Tribunale federale i risultati delle
elezioni svolte nell'ambito dell'ultima assemblea straordinaria elettiva della
Federazione Italiana Pentathlon Moderno del 4 giugno 2017.

Il ricorso è proposto contro la Federazione Italiana Pentathlon Moderno, nonché nei
confronti del sig. Valter Magini, eletto Presidente federale, e dei sig.ri Marco Pietro
Carfì, Luciano Lauricella, Stefano Pecci, Gianluca Tiberti, Enrico Castrucci, Fabrizio
Bittner, Federica Bondioli, Simone Cotura, Nicole Campaner e Giorgio De Vigili,
eletti Consiglieri federali.

2. Alla prima udienza nel predetto procedimento dinanzi al Tribunale federale, si è costituito in giudizio il candidato eletto prof. Valter Magini, nella dichiarata qualità di Presidente della Federazione, depositando una memoria difensiva recante, in calce, l'atto di nomina a difensore della Federazione dell'avv. Gabriele Vescio.

Sempre nel corso della prima udienza, l'avv. Vescio ha dichiarato di rappresentare in giudizio anche il prof. Valter Magini in proprio, nella sua qualità di candidato eletto, evidenziando che tale circostanza risultava dalla procura in atti.

3. La trattazione del ricorso veniva rinviata all'udienza del 16 ottobre 2017 al fine di consentire l'integrale formazione del contraddittorio con tutte le parti interessate al giudizio.

All'udienza del 16 ottobre 2017 il medesimo procuratore ribadiva di rappresentare contemporaneamente sia la Federazione sia il prof. Valter Magini.

4. Ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione, al caso di specie, dei principi sottesi alla disposizione di cui all'art. 78, comma 2, c.p.c., applicabili all'ordinamento sportivo, anche al fine di garantire il diritto costituzionale di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione per tutte le parti del giudizio, con Ordinanza emessa in data 16 ottobre 2017 il Tribunale Federale ha nominato un curatore speciale affinché rappresenti la Federazione nel procedimento.

Infatti, si configurava l'astratta possibilità che il potere rappresentativo connotato alla posizione del Presidente fosse esercitato in contrasto con l'interesse della Federazione rappresentata e che tale conflitto assumesse riflessi nel procedimento instaurato dinanzi agli Organi di giustizia, eventualmente a mezzo del condizionamento della strategia processuale e difensiva, incidendo sulla rappresentanza processuale di entrambe le parti contemporaneamente presenti nel giudizio.

5. Con istanza del 7 novembre 2017 l'Avv. Vescio, nella qualità di "*difensore del prof. Valter Magini, presidente della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, soggetto costituito nel procedimento sportivo indicato in epigrafe*", ha richiesto la revoca della predetta Ordinanza e quindi della nomina del curatore speciale.

6. All'udienza del 15 novembre 2017, disposta per la trattazione dell'istanza in questione, il Tribunale si è riservato di decidere sull'istanza.

Riunitosi in Camera di Consiglio, come da relativi verbali, il Tribunale ha adottato la seguente decisione.

7. Ad avviso del Collegio, l'Ordinanza del 16 ottobre 2017 merita conferma.

7.1.1. Pare anzitutto opportuno premettere che la predetta Ordinanza, alle cui motivazioni si rinvia integralmente, è stata assunta nella considerazione della natura dell'impugnazione oggetto del giudizio n. 6/Fipm/2017 e dei riflessi che ne scaturiscono e ne possono derivare sull'organizzazione e l'attività federale, sia durante il corso del procedimento dinanzi al Tribunale, sia al suo esito.

Tale decisione trae le sue premesse e le sue finalità nell'esclusivo scopo di garantire, con il più ampio grado di completezza, i diritti di difesa e rappresentanza sostanziale e processuale delle parti e in generale tutto lo spettro degli interessi della Federazione e dei suoi organi.

La finalità, quindi, è quella di evitare che l'interesse individuale delle persone che rivestono le rispettive cariche federali in esito alle elezioni possa in qualche modo incidere sull'imparziale e trasparente espletamento della relativa funzione, nonché di riflesso, sul giusto, regolare e ordinato svolgimento del processo sportivo, anche in relazione al comportamento e alla strategia processuale da adottare nell'ambito del giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del risultato elettorale.

La decisione, dunque, scaturisce dalla prospettata emersione di una situazione di conflitto nella rappresentanza sostanziale nel processo, che si configura ogniqualvolta sia ravvisabile un contrasto tra centro autonomo d'interessi, sia esso dotato o meno di personalità giuridica, e suo rappresentante, e sia dedotta in giudizio una situazione giuridica idonea a determinare la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal rappresentante in contrasto con l'interesse del rappresentato, essendo il primo portatore d'interesse personale ad un esito della lite diverso da quello vantaggioso per il secondo (Cass. 16.11.00 n. 14866, 14.3.00 n. 2918, 10.3.95 n. 2800, 30.1.90 n. 618, 26.10.81 n. 5591, 15.9.83 n. 5582, 13.1.81 n. 281, 10.3.80 n. 1586, 9.4.75 n. 1294).

È in questa prospettiva che assume rilievo la natura peculiare del giudizio in questione, nel quale l'interesse sostanziale e l'interesse processuale delle parti e, in particolare, della Federazione, trovano ragioni di possibile divergenza con quelli delle persone che ricoprono le cariche elettive federali.

Si tratta, in effetti, di un giudizio in cui la sfera dei predetti interessi spazia – come testimoniano anche le difese delle parti costituite – da quello, di natura più estesa (riferibile alla Federazione) alla verifica del regolare espletamento delle operazioni elettorali a quello, di caratura più strettamente personale (riferibile alle persone fisiche che ricoprono le cariche elettive) agli esiti del risultato elettorale e quindi alla conferma dell'investitura nelle cariche federali.

7.1.2. Al riguardo, come evidenziato nell'Ordinanza, il Tribunale ritiene che la verifica in ordine all'esistenza di un conflitto di interessi si debba compiere, tenuto conto della materia del contendere, in astratto ed *ex ante*, anche sulla scorta del rilievo soltanto potenziale del conflitto in questione.

Tale situazione, secondo il Tribunale, si verifica nell'ordinamento sportivo in particolare nei giudizi di natura elettorale e, segnatamente, nei casi in cui si costituiscono nel processo non solo i candidati che si sono confrontati nella competizione elettorale, ma anche gli enti rappresentati.

Tale condizione sussiste, sempre ad avviso del Tribunale, anche nella misura in cui si voglia configurare, come fa l'istante, una sovrapposibilità o un cointeresse processuale rispetto all'esito del ricorso (e in particolare al suo rigetto) per la Federazione e il suo Presidente *pro tempore*.

Anche in tal caso si può prospettare una possibile divergenza tra le varie situazioni sostanziali riferibili a ciascuna delle parti.

Infatti, come statuito dalla Corte di Cassazione, si determina, anche in tal caso, *“una condizione d'antitesi tra rappresentante e rappresentato incompatibile con la funzione della rappresentanza, non potendosi, se pure solo in astratto, escludere che la condotta processuale del rappresentante possa essere influenzata dal proprio interesse e che questi ne sia indotto, pertanto, a chiedere un provvedimento giurisdizionale per sé vantaggioso ma pregiudizievole all'interesse del rappresentato, od anche a non resistere adeguatamente all'azione promossa da un terzo nei confronti del rappresentato il cui esito sfavorevole per quest'ultimo possa essere per sé vantaggioso, od ancora a perseguire finalità direttamente vantaggiose per entrambi ma indirettamente dannose per il rappresentato; condizione da ritenersi sussistente anche quando si presenti soltanto potenziale, non essendo necessaria l'evidente ricorrenza di sintomi indicativi dell'effettività del conflitto, in quanto va egualmente*

rimossa a titolo precauzionale giusta la ratio dell'art. 78 CPC, che mira a prevenire il verificarsi dell'eventuale danno in ragione della più pregnante salvaguardia che l'ordinamento ritiene di dover apprestare in favore dei soggetti impediti, per incapacità legale o funzionale, ad agire personalmente e la cui attività giuridica debba svolgersi, quindi, per il tramite di persone fisiche diverse dagli stessi” (Cass. civ. Sez. II, 06.08.2001, n. 10822).

Ove si riscontri situazione processuale siffatta, secondo la menzionata pronunciata, *“deve necessariamente provvedersi alla nomina d'un curatore speciale che rappresenti gli interessi dell'incapace nel giudizio, e, qualora in tal senso non si sia provveduto, deve constatare e dichiarare la nullità dell'intero giudizio, stanti il vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale e la conseguenziale violazione del principio del contraddittorio - che è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità - in quanto l'individuazione del contrasto d'interessi tra rappresentante e rappresentato costituisce applicazione necessaria del disposto dell'art. 78 sec. co. cpc che, inquadrandosi nel più generale principio imperativo della garanzia costituzionale del diritto di difesa inviolabile ex art. 24 Cost., impone al giudice il controllo della regolare costituzione del contraddittorio sotto il profilo specifico della presenza in giudizio della parte, cui l'ordinamento ne riconosca il diritto, mediante l'assistenza dell'organo all'uopo espressamente deputato dall'ordinamento stesso”* (cfr, in tal senso, Cass. 16.11.00 n. 14866, 9.7.97 n. 6201, 10.3.95 n. 2800, 3.7.91 n. 7274, Cass. 10.8.82 n. 4491, 10.3.80 n. 1586, 18.5.76 n. 1771, 9.4.75 n. 1294).

7.1.3. A tali considerazioni, che il Tribunale condivide e fa interamente proprie, si aggiunge la circostanza che nella specie gli evidenziati profili di conflitto si ripercuotono sulla rappresentanza processuale, ossia sul rapporto tra le parti ed il difensore, tenuto conto della nomina di un solo difensore per le stesse parti costituite nel giudizio.

In pratica, la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal rappresentante in contrasto con l'interesse del rappresentato si viene a doppiare e ad individuare sia nei suoi riflessi sulla rappresentanza sostanziale nel processo (dell'organo nei confronti dell'ente) sia nelle conseguenze sulla rappresentanza processuale (del difensore nei confronti delle parti).

Ad esempio, in quest'ottica possono configurarsi situazioni d'antitesi nella scelta delle argomentazioni difensive da spendere in giudizio, o nelle determinazioni da assumere in caso di istanza di esibizione documentale formulata da una delle parti nei confronti della Federazione o, ancora, nella scelta che le parti potrebbero essere messe in condizione di effettuare in caso di accoglimento del ricorso, con particolare riferimento all'eventuale decisione di impugnare la pronuncia (che potrebbe, sempre ad esempio, corrispondere all'interesse del Presidente, ma non della Federazione).

7.2. Le suesposte considerazioni sono da sole idonee e sufficienti alla reiezione dell'istanza.

Esse consentono nel contempo di evidenziare che, nella specie, le preoccupazioni del Tribunale non sono fugate dalle argomentazioni contenute nell'istanza del 7 novembre 2017.

In primo luogo permangono incontrastate le valutazioni – svolte in astratto ed *ex ante* – in ordine alla prospettata conflittualità degli interessi che fanno capo alla Federazione.

Con particolare riferimento alla rappresentanza sostanziale nel processo e ai riflessi ormai prodotti anche sull'assistenza processuale nel giudizio, l'istante non fornisce alcun chiarimento sulla circostanza singolare che, con la stessa procura, rilasciata in calce all'atto di costituzione in giudizio della Federazione, il Presidente *pro tempore*, in proprio, avesse nominato suo difensore lo stesso avvocato che, contemporaneamente, era incaricato della difesa anche della Federazione.

In tale ottica è irrilevante (oltre che parzialmente errato) l'assunto dell'istante secondo il quale sarebbe “*evidente come il prof. Magini abbia conferito esclusivamente allo scrivente la procura alle liti in quanto rappresentante legale dell'ente*”.

Ciò che conta nella specie è che, oltre all'incarico per conto della Federazione, il Presidente abbia conferito, con la stessa procura (che l'istante assume essere consequenziale all'incarico conferito dal Consiglio Federale), anche il mandato al legale per la sua difesa personale.

Proprio nella suesposta prospettiva è singolare che la memoria difensiva sia stata intestata solo nell'interesse della Federazione e non anche, a dispetto delle dichiarazioni rese in udienza, anche del prof. Magini.

7.3. Siffatta commistione e confusione di interessi permane anche nell'istanza del 7 novembre 2017.

L'istanza è redatta dal legale nella qualità di “*difensore del prof. Valter Magini, presidente della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, soggetto costituito nel procedimento sportivo indicato in epigrafe*”.

Tale formulazione, tuttavia, conferma le incertezze (e le commistioni di interessi) sia in ordine al soggetto rappresentato (il prof. Magini in proprio o in qualità di presidente della Federazione) sia soprattutto in ordine alla natura e alla titolarità del potere rappresentativo speso dal legale e al perimetro dello *ius postulandi* (riferito alla posizione di Valter Magini o della Federazione).

Tale ultima circostanza è ancor più significativa se si considera che nell'istanza non è menzionata la revoca del mandato che, nel frattempo, è intervenuta nei confronti dell'avvocato da parte del curatore nominato dal Tribunale all'udienza del 16 ottobre 2017.

8. Ad ogni buon conto, oltre alle menzionate circostanze processuali, è il comportamento extraprocessuale dell'istante e del suo difensore a confermare le ragioni che hanno indotto il Tribunale all'adozione dell'Ordinanza del 16 ottobre 2017. Le preoccupazioni sottese al provvedimento sono anzi accresciute dalla lettura della documentazione fatta pervenire, nel presente incidente processuale, alla Segreteria degli Organi di Giustizia dal curatore speciale con nota del 14 novembre 2017 (una comunicazione via *mail* del 2 novembre 2017 recapitatagli dall'Avv. Vescio nonché una lettera del 10 novembre 2017 a firma di Valter Magini, con le quali il curatore viene esortato a ritirare la revoca del mandato precedentemente conferito dalla Federazione al difensore medesimo, nel frattempo intervenuta).

Si tratta di documentazione che conferma tutte le perplessità in ordine alla sussistenza dell'ipotizzato conflitto di interessi e che anzi, a giudizio del Collegio, concretizza il pericolo che il Tribunale aveva astrattamente prospettato con l'adozione dell'Ordinanza.

8.1. Con la prima comunicazione, dal tenore della quale emerge che il curatore ha disposto la revoca del mandato conferito dalla Federazione all'avv. Vescio, quest'ultimo espone la disponibilità, da parte del prof. Magini, a rinunciare alla propria costituzione in giudizio e, rilevata l'opportunità di riassumere la difesa impostata con

gli argomenti difensivi già spesi, richiede al curatore “*per conto della Federazione di proseguire nella strada intrapresa*”.

Nella specie, dunque, sembra al Tribunale che il difensore revocato spenda impropriamente il potere di rappresentanza indiretta della Federazione (dichiarando il medesimo di agire “*per conto*” di quest’ultima) ed invochi l’opportunità della sua conferma a tale incarico sulla scorta del compimento di atti aventi rilevanza processuale (come la disponibilità da parte del prof. Valter Magini a “*rinunciare alla propria costituzione nel giudizio in oggetto come persona fisica*”) da parte dell’altro suo assistito, anch’esso parte del medesimo giudizio.

8.2. Anche la comunicazione del prof. Magini al curatore del 10 novembre 2017 conferma le perplessità evidenziate dal Tribunale nell’Ordinanza del 16 ottobre 2017. Con la predetta missiva, infatti, oltre a reiterare le richieste di incontro personale con il curatore, il prof. Valter Magini ribadisce, su carta intestata della Federazione, la disponibilità a rinunciare alla sua costituzione come “*persona fisica*” nel giudizio in questione e, quindi, evidenzia la possibilità per il curatore di “*proseguire nella linea processuale già intrapresa*”, nonché l’opportunità “*di avvalersi dell’operato del difensore nominato dal Consiglio federale*”. Tale missiva si conclude con la richiesta di comunicazione delle determinazioni del curatore “*al fine di formalizzar[...],e, se del caso, la sopra citata rinuncia alla costituzione*”.

Anche in tal caso, dunque, emerge la peculiare sovrapposizione degli interessi rappresentati, federali e personali, in capo al Presidente federale, nonché i riflessi sulla strategia processuale della Federazione dei fatti processuali rilevanti solo per la posizione processuale della persona fisica.

Tali circostanze, ad avviso del Collegio, giustificano la conferma della decisione del 16 ottobre 2017.

9. Restando ferme tali assorbenti considerazioni, il Tribunale ritiene comunque infondate le ragioni richiamate a supporto della richiesta di revoca nell’istanza del 7 novembre ribadite anche in udienza.

9.1. È irrilevante, anzitutto, la circostanza che il mandato difensivo per conto della Federazione sia stato conferito dal Consiglio federale.

Tale circostanza, semmai, costituisce una ragione supplementare per giustificare la nomina del curatore, poiché in effetti il ricorso coinvolge anche la situazione giuridica soggettiva dei componenti del Consiglio federale.

Questi ultimi, come persone fisiche, sono anch'essi direttamente interessati all'esito del giudizio e, come il Presidente, potenzialmente anch'essi in posizione di conflitto di interessi.

Proprio nella considerazione del diritto di difesa dei Consiglieri si conferma la necessità dell'Ordinanza, atteso che con la stessa procura *ad litem* rilasciata al difensore incaricato dalla Federazione in conseguenza della delibera del Consiglio federale, il Presidente federale ha conferito contemporaneamente mandato a difendere anche sé medesimo allo stesso difensore.

In tale prospettiva, peraltro, è significativo che tali Consiglieri, in numero di nove (su dieci), si siano costituiti in giudizio in proprio con il ministero di diversi difensori e che alcuni di essi non abbiano rassegnato conclusioni.

9.2. È inconferente, nella prospettiva dell'istante, il richiamo al precedente dell'Alta Corte di Giustizia (decisione n. 11 del 2013).

Come risulta proprio dal testo della menzionata decisione, nell'ambito di quel giudizio risultava costituita soltanto la Federazione, ma non anche la persona fisica che rivestiva il ruolo di Presidente *pro tempore*, né tutti gli altri controinteressati Consiglieri federali eletti nell'assemblea poi decaduta proprio in conseguenza della richiamata pronuncia.

9.3. È altresì infondato il tentativo, prospettato nell'istanza del 7 novembre 2017, di fugare le esigenze sottese alla pronuncia del Tribunale del 16 ottobre 2017 con il deposito di una dichiarazione del prof. Valter Magini con la quale il medesimo affermava *“di rinunciare irrevocabilmente e sin d'ora alla propria costituzione in giudizio quale persona fisica nel giudizio sportivo indicato in epigrafe, laddove il Tribunale Federale decidesse di revocare l'ordinanza, emessa in data 16 ottobre 2017, con la quale veniva disposta la nomina del curatore speciale”*.

Restando fermo che tale tentativo è stato superato dalla dichiarazione successivamente resa in udienza dal prof. Magini, la dichiarazione allegata all'istanza continuava a perpetrare evidenti profili di ambiguità poiché la stessa, pur riguardando la costituzione come *“persona fisica”*, era effettuata da *“Valter Magini”* *“presidente della*

Federazione Italiana Pentathlon Moderno, domiciliato per la carica in Roma alla via Vitorchiano n. 113”, sede federale.

Tale dichiarazione era comunque inidonea a conseguire l’effetto voluto in quanto inammissibilmente condizionata alla revoca dell’Ordinanza.

9.4. Non sortisce un diverso effetto neanche la dichiarazione, resa in udienza, con la quale il prof. Valter Magini afferma di “rinunciare” alla sua “*personale costituzione in giudizio*”.

9.4.1. Al di là dei dubbi in ordine alla giuridica possibilità, nell’odierno procedimento giustiziale, di rinunciare “alla costituzione in giudizio”, il Tribunale ritiene che anche tale dichiarazione sia inidonea a produrre l’effetto sperato dalla parte istante.

Trattandosi di dichiarazione che riguarda soltanto la sfera del prof. Magini, nella sua qualità di controinteressato all’esito del giudizio, tale dichiarazione non sembra suscettibile di produrre effetti sulla situazione processuale della Federazione resistente.

9.4.2. Tale determinazione, peraltro, non pare neanche potersi ricondurre ad alcuna delle categorie di rinuncia suscettibile di produrre apprezzabili effetti processuali sia nell’ordinamento statale sia in quello sportivo.

Non alla rinuncia agli atti, di cui all’art. 306 del codice di procedura civile, che riguarda l’attore o il ricorrente e che deve essere accettata dal contraddittore.

Non alla rinuncia al ricorso di cui all’art. 84 del D.Lgs. 104/2010 (sul processo amministrativo) o di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992 (sul processo tributario), che è effettuata, sempre dal ricorrente, allo scopo di estinguere il processo.

Non alla revoca della parte civile alla propria costituzione nel corso del giudizio, di cui all’art. 82 del codice di procedura penale, che riguarda un’ipotesi diversa dal caso di specie e che comunque è governata da un sistema di regole non applicabile al processo sportivo.

Non alla rinuncia all’azione, che costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa.

9.4.3. La dichiarazione in questione non fa comunque venir meno le preoccupazioni evidenziate innanzi né l’astratta possibilità per il Presidente federale di incidere, nel perseguimento di interessi personali, sulle scelte processuali della Federazione.

Dunque, tenuto conto sia della natura impugnatoria della presente controversia, sia della posizione processuale del prof. Magini rispetto ai ricorrenti, sia della circostanza

che la verifica sulla situazione di possibile conflitto di interessi è stata svolta in astratto ed *ex ante*, sia del fatto che tale verifica, per quanto detto innanzi, ha trovato conferma anche sulla scorta di apprezzabili elementi verificatisi in concreto, il Tribunale non ritiene che la dichiarazione, così come confezionata, possa produrre un qualche effetto sulla posizione processuale della Federazione.

10. Neanche i riflessi finanziari valorizzati dall'istante paiono dirimenti in tale prospettiva.

10.1. L'istante richiama il possibile aggravamento delle conseguenze finanziarie per la Federazione che scaturiscono dall'Ordinanza del 17 ottobre 2017, ma al Tribunale non è stata esibita alcuna documentazione concernente eventuali pagamenti da parte della Federazione di prestazioni professionali rese dal legale in esecuzione del mandato originariamente conferito.

Né, peraltro, è pervenuta analogha documentazione concernente la posizione del prof. Magini, a dispetto della circostanza che il mandato – a detta dell'istante – è stato eseguito nell'interesse di entrambi.

10.2. Anche a voler ipotizzare che un pagamento da parte della Federazione sia avvenuto, il medesimo sarebbe comunque riferito ad una prestazione professionale resa in costanza di conflitto di interessi, quindi eventualmente anche ripetibile da parte del rappresentato (v. art. 1394 c.c.).

10.3. In ogni caso la prestazione è stata resa sia per la Federazione sia per la persona fisica, sicché l'attività compiuta andrebbe imputata – anche sotto il profilo corrispettivo – ad entrambe le parti, con la conseguenza che i riflessi per la Federazione dovrebbero comunque essere ridimensionati.

10.4. Infine, la quantificazione dell'importo stanziato dal Consiglio Federale evidentemente riguarda l'intero procedimento giurisdizionale, attualmente in corso, mentre risulta che l'attività sinora svolta sia consistita nella predisposizione di una sola memoria difensiva e che non sia stata un'attività difensiva completa, comprensiva anche dell'assistenza e della rappresentanza nelle fasi istruttoria e di trattazione, conclusionale e decisionale.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, preso atto delle rispettive prospettazioni e deduzioni, letti gli atti e i documenti, impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito,

Il Tribunale

- rigetta l'istanza di revoca dell'Ordinanza del 16 ottobre 2017 di nomina del curatore speciale;
- condanna l'istante al pagamento delle spese del presente incidente processuale nell'importo di euro 750, ai sensi dell'art. 30 R.G., da versarsi alla Federazione Italiana Pentathlon Moderno.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per i conseguenziali adempimenti, ivi compresa la verifica della necessità, rispetto al presente incidente, del pagamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva.

Roma, 20 novembre 2017

Giorgio Leccisi, Presidente

Scilla Malagoli, Componente

Federico Freni, Componente